

REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE

REGOLAMENTO
per il funzionamento e la operatività

della

CONFERENZA DEI COMITATI CONSULTIVI
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

INDICE GENERALE

- **Premessa**

Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali

Art.1 – Costituzione.

Art. 2 – Rapporti con l'Assessorato Regionale alla Salute.

Art.3 – Sede della Conferenza

Art.4 – Funzioni

Art.5 – Composizione e competenze

Art.6 – Il Presidente e il Vicepresidente della Conferenza

Art. 7 – Convocazione della Conferenza

Art. 8 – Decadenza e Incompatibilità

Art.9 – Entrata in vigore e modifiche

Art.10 – Pubblicità

Art.11 – Rinvio

Premessa

La L.R. n.5/2009 di riforma del sistema sanitario regionale attribuisce grande importanza al miglioramento della comunicazione tra cittadini e sistema sanitario, alla corretta informazione, alla tutela della dignità e della riservatezza, alla valorizzazione dell'attività di volontariato, all'accoglienza ed alla accessibilità alle strutture ospedaliere, all'umanizzazione ed alla personalizzazione delle relazioni medico-paziente.

E difatti, ai sensi dell' art. 4, comma 3, legge s.c., *“ Le associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative, le associazioni di volontariato e quelle di tutela dei diritti dell'utenza maggiormente rappresentative **concorrono**, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alla vigente normativa, alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale”.*

Ai sensi, inoltre, del successivo art. 9, comma 8, legge s.c.:8. *“ In ogni Azienda del Servizio sanitario regionale è istituito, senza alcun onere economico aggiuntivo, un Comitato consultivo composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento. Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività dell'Azienda. Il Comitato formula altresì proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) presente in ogni Azienda per rilevare il livello di soddisfazione dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini”.*

Viene individuato, pertanto, nelle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti del settore socio-sanitario e nelle associazioni rappresentative degli operatori del settore sanitario, un interlocutore utile per garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, chiamando l'Azienda a considerare il punto di vista degli utenti come elemento rilevante per orientare l'organizzazione aziendale e l'operatività quotidiana.

In tale contesto socio-normativo si collocano i **Comitati Consultivi Aziendali** , organismi istituiti dal sopra indicato art. 9 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e disciplinati dal decreto dell'Assessore regionale alla Sanità n. 1019 del 15 aprile 2010.

Dalla consapevolezza che la partecipazione dei cittadini, che trova nei Comitati Consultivi lo strumento più evidente di mediazione istituzionale, deve trovare soluzioni ed articolazioni più diffuse a rete in tutto il sistema, per esplicitare piena efficacia ed incisività, è nata la proposta, di cui è si è fatto promotore il Comitato Consultivo dell'A.O.U. “Policlinico- Vittorio Emanuele” di Catania, del coordinamento regionale di rete dei Comitati, mediante la costituzione della Conferenza permanente dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, formalizzatasi nei tempi e nei modi di cui al punto 1 del regolamento che segue.

Regolamento della Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali

Art. 1 - Costituzione

1. La Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia è costituita dalla data di sottoscrizione dell'atto di intenti, avvenuta il 12 Luglio 2011, come da allegato tecnico facente parte integrante del presente regolamento.
2. L'approvazione dell'Assessore Regionale alla Salute del presente regolamento sancisce il perfezionamento formale dell'avvenuta costituzione, in conformità alle direttive di cui alla nota assessoriale prot. 67402 dell'08 agosto 2011.

Art. 2 - Rapporti con l'Assessorato Regionale alla Salute.

1. Le attività di coordinamento dei Comitati Consultivi e della Conferenza, nell'assetto organizzativo dell'Assessorato, trovano riferimento nella "Area Interdipartimentale 2- Piano Sanitario", individuata quale struttura intermedia di raccordo con gli altri Servizi dell'Assessorato coinvolti per competenza. Detto inquadramento è di natura funzionale, per coordinare le attività collaborative tra i CCA, sia avviate che da avviare, nonché per raccordarle a specifiche azioni inter e intradipartimentali dell'Assessorato, con il coinvolgimento delle Aree e dei Servizi competenti per i vari ambiti d'intervento.
2. La Conferenza definisce entro centoottanta giorni dall'insediamento un Piano Triennale di programmazione delle attività e di lavoro dandone comunicazione alla suddetta Area Interdipartimentale 2 ;

Art. 3 - Sede della Conferenza

La Conferenza ha sede presso il Comitato Consultivo che esprime la presidenza pro tempore.

Art. 4 - Funzioni.

La Conferenza, organismo di coordinamento dei singoli comitati, impronta la propria azione a principi di omogeneità, trasparenza ed efficienza ed ha le seguenti funzioni:

- a) contribuire a raccordare, uniformare, promuovere e condividere temi, metodologie, strumenti e buone prassi nell'attuazione intra ed interaziendale delle politiche sanitarie, favorendo gli scambi, i collegamenti e le collaborazioni anche con i molteplici interlocutori istituzionali e non istituzionali ;
- b) favorire condizioni omogenee per l'attuazione delle attività e funzioni dei Comitati Consultivi previste dall'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale alla Sanità n. 1019 del 15 aprile 2010;
- c) promuovere la crescita di competenza dei componenti dei Comitati Consultivi tramite proposte di idonei programmi di formazione;
- d) definire il piano triennale di lavoro distinto tra attività della Conferenza a carattere trasversale e di ambito e di interesse interaziendale e attività verticali specifiche dei CCA, in coerenza con la pianificazione degli obiettivi strategici del Piano Sanitario Regionale e la loro attuazione delineata nei Piani Attuativi Aziendali e, di concerto con l'Area Interdipartimentale 2, individuare un

opportuno strumento uniforme di verifica delle attività poste in essere quale elemento fondativo della relazione annuale, da redigersi ai sensi dell'art. 9, comma 8, Legge regionale n.5 del 14 aprile 2009.

e) partecipare, anche attraverso Delegati tra i Componenti dei Comitati Consultivi, agli eventuali tavoli tecnici interaziendali a livello regionale sulle materie attribuite alla competenza dei Comitati Consultivi e promuoverne la costituzione ove opportuno;

f) contribuire alla corretta informazione sulle politiche sanitarie della Regione, con notizie da e verso l'Assessorato alla Salute;

g) supportare, ove richiesto, la collaborazione dei Comitati Consultivi con gli uffici e/o organismi aziendali di specifico interesse per la qualità dei servizi al cittadino-utente.

Art. 5 - Composizione e competenze

1. La Conferenza è composta dai Presidenti dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie Regionali o da loro Delegati.

2. I Componenti della Conferenza durano in carica tre anni.

3. Nella seduta di rinnovo dell'insediamento per scadenza del triennio, o per tutte le altre cause disciplinate dal presente regolamento, convocata dal Presidente uscente o, in caso di impedimento o d'inerzia, dall'Area Interdipartimentale 2, viene eletto il Presidente della Conferenza, con voto segreto dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Qualora, dopo due votazioni, nella medesima seduta, non si potesse giungere alla nomina con la maggioranza assoluta, si potrà procedere all'elezione del Presidente con la maggioranza semplice dei presenti.

4. Dopo l'elezione del Presidente, parimenti, nella medesima seduta viene eletto il Vicepresidente con voto segreto dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Qualora, dopo due votazioni, nella medesima seduta, non si potesse giungere alla nomina con la maggioranza assoluta, si potrà procedere all'elezione del Vicepresidente con la maggioranza semplice dei presenti.

5. Il Presidente e il Vicepresidente, vengono eletti ogni tre anni

Art. 6 - Il Presidente e il Vicepresidente della Conferenza

1. Ha la rappresenta esterna nell'ambito delle competenze attribuitegli dal presente regolamento o da fonti normative:

- nomina il Segretario tra i componenti del proprio CCA e si avvale del supporto logistico e di segreteria dell'Azienda dove ha sede; Il segretario svolge funzioni di supporto secondo le direttive del Presidente o del Vice presidente, per il funzionamento della Conferenza secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4 ;

- convoca la Conferenza e ne fissa l'ordine del giorno che viene comunicato all'area Interdipartimentale 2 . Nel caso di assenza del Presidente, vi provvede il Vicepresidente;

- può conferire deleghe per specifici compiti di istituto a componenti dei CCA della Conferenza;

- organizza, eventualmente, anche con la partecipazione di apporti tecnici esterni alla Conferenza, "Gruppi di lavoro", "Tavoli tematici", o "Tavoli di coordinamento" , anche a valenza interaziendale, con lo scopo di definire ambiti di azione e modalità operative condivise.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Art. 7 - Convocazione della Conferenza.

1. Ai lavori della Conferenza, può partecipare l'Area Interdipartimentale 2;
Possono essere invitati a partecipare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, nonché, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno, altri Dirigenti aziendali.

2. Possono essere invitati, altresì, senza diritto di voto, esperti con competenza specifica nelle materie all'ordine del giorno.

3. La Conferenza, si riunisce in assemblea, presieduta dal Presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni qualvolta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza, ovvero venga richiesto dalla metà più uno dei Suoi componenti.

4. Alla convocazione, provvede il Presidente che ne redige l'ordine del giorno. Le convocazioni, debbono essere inviate almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso comunicato esclusivamente a mezzo e-mail e contenente l'indicazione del luogo, la data, l'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno programmato.

5. Le adunanze possono anche essere tenute in sedi diverse da quella della Presidenza pro tempore ed anche con modalità telematiche.

6. La Conferenza è validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei componenti; qualora non si raggiunga, in prima convocazione, detto quorum, si riunisce nello stesso luogo, dopo un'ora, in seconda convocazione, che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. La Conferenza delibera con la maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente;

7. La Conferenza, in sede di assemblea, :

- formula proposte e pareri anche attraverso documenti adottati a maggioranza dei componenti;
- discute solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in ragione di particolari eventi e/o urgenze, il Presidente può inserire altri argomenti all'ordine del giorno fissato, assicurandosi che tutti i componenti ne siano stati preventivamente informati.

8. Delle sedute della Conferenza viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente della seduta, può essere approvato per determinazioni urgenti anche seduta stante dai componenti presenti o in apertura della seduta successiva.

9. Il verbale viene comunicato a tutti i componenti della Conferenza per via telematica e per conoscenza ai Comitati Consultivi e all'Area Interdipartimentale 2.

Art. 8 - Decadenza e incompatibilità

1. Con il presente articolo si disciplinano le ipotesi, con riferimento anche alle incompatibilità, che comportano la decadenza automatica dall'incarico di Presidente, di Vicepresidente, nonché di Componente della Conferenza. Per eventuali altre ipotesi di incompatibilità e/o decadenza non previste nel presente articolo, si rinvia ad apposito Codice Etico cui uniformare la propria attività e quella dei Comitati, di cui si doterà la Conferenza entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Si decade dall'incarico di Presidente, qualora venga meno la delega di rappresentanza dell'Associazione all'interno del Comitato Consultivo.
3. Sia nel caso di decadenza che nel caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvede, entro trenta giorni, a convocare la Conferenza ponendo all'ordine del giorno la decadenza o le dimissioni del Presidente e l'eventuale nuova elezione;
4. Parimenti, decade il componente della Conferenza, qualora venga meno la delega di rappresentanza dell'Associazione all'interno del Comitato Consultivo.
5. Al fine di garantire la massima pluralità della rappresentanza ed assicurare il necessario impegno alla specificità dei Comitati Consultivi, è fatto divieto a ciascun componente della Conferenza di rappresentare all'interno della Conferenza stessa più Comitati ed altresì è fatto divieto di cumulare rappresentanze e/o incarichi all'interno dei Comitati Consultivi, pena la decadenza automatica;
6. In ossequio al principio di *partecipazione*, sancito dall'art. 7 del D.A. del 15 aprile 2010, fondato sul presupposto che le organizzazioni di volontariato intendono fornire il proprio contributo *effettivo e non meramente figurativo* allo svolgimento delle attività e delle funzioni previste dall'art. 2, del sopra citato decreto, nonché, in ossequio, ai principi di *auto responsabilità, efficacia e trasparenza, cui* deve essere informata l'attività dei Comitati e, quindi, anche della Conferenza, il componente assente per due **sedute** consecutive, decade automaticamente.
7. Sia nel caso di decadenza che nel caso di dimissioni saranno temporaneamente sostituiti, in seno alla Conferenza, dai Vicepresidenti dei rispettivi CCA.
8. Qualora, a seguito di intervenute decadenze o dimissioni, un Comitato Consultivo in seno alla Conferenza rimanga privo di rappresentanza per oltre tre mesi consecutivi, nell'arco dell'anno solare, la Conferenza informerà il Presidente del Comitato, o in assenza il Vicepresidente, invitandolo contestualmente alla sostituzione. Della procedura va data informazione all'Azienda Sanitaria di riferimento ed alla Associazione di provenienza. In difetto di riscontro, la Conferenza promuoverà l'intervento dell'Area Interdipartimentale 2 per la verifica di funzionamento del medesimo Comitato ed eventuali provvedimenti Assessoriali.

Art. 9 - Adozione regolamento ed eventuali modifiche

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione con decreto dell'Assessorato Regionale alla Salute.

2. A seguito di intervenute modifiche legislative o su proposta del Presidente o di almeno 2/3 componenti della Conferenza sulla base di verifiche periodiche, il presente regolamento, può, in qualunque momento, essere soggetto a revisione, modifica, o integrazione con decreto assessoriale.

Art. 10 - Pubblicità

Il presente regolamento nonché la composizione, l'organizzazione, le funzioni e le attività della Conferenza, oltre che le convocazioni dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere resi pubblici nel sito web delle aziende sanitarie e della Regione siciliana, su cui pure, successivamente ad ogni seduta, deve essere data informazione delle tematiche trattate e delle decisioni assunte.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o precisato nel presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge (Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009; - Decreto dell'Assessore regionale alla Sanità del 15 aprile 2010 e s.m.i).

Art. 12- Norme transitorie

1. (Art.2 - Rapporti con l'Assessorato Regionale alla Salute)

La Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia risulta costituita dalla data di sottoscrizione dell'atto di intenti, avvenuta il 12 Luglio 2011, pertanto, in fase di prima applicazione, la Conferenza definisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Piano di programmazione delle attività e di lavoro previsto dal comma 2 dell'art. 2, dandone comunicazione all'Area Interdipartimentale 2.

2. (Art. 6 - Il Presidente ed il Vicepresidente)

Poiché il primo Presidente è stato eletto contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di intenti sopra indicato e rimane in carica per tutto il triennio da detta data, si stabilisce, che le norme che seguono per ciò che concerne il Presidente verranno applicate in occasione del rinnovo delle cariche alla scadenza del triennio, mentre per ciò che concerne il Vicepresidente verranno applicate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e la durata del mandato sarà uniforme a quella del primo Presidente.

3. (Art. 8 - Decadenza e incompatibilità)

In fase di prima applicazione del presente regolamento i componenti incorsi, prima della emissione del decreto Assessoriale di approvazione del presente regolamento, nelle cause di incompatibilità previste al comma 4, dell'art. 8, (cumulo di rappresentanze e/o incarichi) saranno tenuti a sanare l'incompatibilità entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto sopra indicato, formulando opzione per un solo incarico. In difetto, decadranno automaticamente da tutti gli incarichi e/o rappresentanze loro conferite, che saranno rinnovate con la disciplina dell'art.5, comma 3.